

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

(Libro genealogico e registro anagrafico della specie ovina)

Articolo 1

1. L'Associazione Nazionale della Pastorizia - AssoNaPa, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina istituisce il "corpo degli esperti" il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC).

Articolo 2

1. Esperto è colui al quale viene riconosciuta la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti nelle mostre, nelle altre manifestazioni del libro, nelle visite di iscrizione al libro genealogico ed al registro anagrafico.
2. La qualifica di esperto da chiunque acquista nei modi previsti dal presente disciplinare dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale degli esperti distintamente per razza o tipo genetico che sarà aggiornato e reso pubblico dall'AssoNaPa.

Articolo 3

1. Per acquisire la qualifica di esperto il candidato dovrà avere superato con esito favorevole un esame di idoneità teorico e pratico.
2. Le domande per l'ammissione agli esami dovranno essere dirette all'AssoNaPa, tramite gli Uffici periferici. Non sono ammessi candidati che esercitano attività commerciali in zootecnia.
3. L'UC esaminerà le domande e le documentazioni pervenute per valutarne la correttezza ai fini dell'ammissione o meno all'esame di idoneità del candidato.

Articolo 4

1. La commissione esaminatrice sarà composta dal responsabile dell'UC, un membro delegato della CTC, da un funzionario dell'UC e da un esperto.

Articolo 5

1. L'AssoNaPa su proposta dell'UC procederà alla nomina, ad esperto, dei candidati che avranno superato l'esame teorico e pratico e che hanno svolto almeno cinque uscite di praticantato a fianco di esperti in visite di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico oppure in mostre ufficiali.
2. L'UC organizza periodicamente incontri di aggiornamento per gli esperti.
3. Gli esperti che saranno assenti a più di due incontri consecutivi decadranno dalla nomina.

Articolo 6

1. L'esperto deve sempre svolgere la sua opera con riservatezza, rispettando le regole deontologiche.
2. L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dal libro genealogico, salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell'UC.
3. Ove richieste, l'esperto deve fornire appropriate motivazioni tecniche sui giudizi emessi.
4. Per giudicare in manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, gli esperti devono richiedere preventiva autorizzazione all'UC.
5. L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'UC.
6. L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'UC riterrà opportuno organizzare.
7. L'esperto è tenuto ad informare tempestivamente l'UC sull'eventuale sua intrapresa di attività commerciali in zootecnia.

Articolo 7

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AssoNaPa, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC), devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.
2. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Articolo 8 (Norma transitoria)

1. Gli esperti nominati ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento del libro genealogico delle razze ovine approvato con decreto ministeriale 11 maggio 1981 e successive modificazioni, nonché quelli nominati ai sensi dell'art.7 del disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione approvato con decreto ministeriale n. 23864 del 14 novembre 2002, sono iscritti nell'elenco ufficiale degli esperti di cui al precedente articolo 2, punto 2.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)